

diverse opinioni, giacchè, per quanto mi pare, la questione sta in ciò che per parte dei membri della Commissione si sostiene che non sia conveniente il sottoporre alla medesima penalità tanto il padrone del bastimento quanto quello del carico.

Se non che avendo la Commissione emendato l'articolo 7 del progetto ministeriale, nel quale si parlava di confisca e di vendita, tralasciò di far cenno di questa, ma parlò solo di confisca, la qual cosa diminuisce d'assai la portata della pena che era prima statuita.

Quando le diverse opinioni si potessero conciliare nel modo che io propongo, io vorrei che nello stesso articolo si separasse la confisca e la vendita del bastimento dalla confisca e dalla vendita del carico; quindi potrebbe dirsi: « In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento sarà confiscato e venduto, » e poi si potrebbe aggiungere un'altro alinea dicendo: « Il carico sarà pure confiscato e venduto, semprechè la proprietà appartenga a persona civilmente responsabile pel fatto dei comandanti. » Facendo quest'emendamento, abbiamo da una parte assicurata la repressione della tratta, in quanto che si procede immediatamente alla confisca ed alla vendita del bastimento, che è l'istrumento vero della tratta medesima, dall'altra parte mettiamo in salvo la ragione e l'innocenza dei padroni della mercanzia di cui questo bastimento può essere carico, senza che però si venga ad allontanare la pena in cui potrebbero costoro giustamente incorrere ove fossero padroni del bastimento e siano persone civilmente responsabili pel fatto dei padroni stessi del bastimento, quindi io prego il signor presidente a voler separare l'articolo 7 in due alinea distinti, il primo dei quali contenga le parole: « In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento sarà confiscato e venduto; » ed il secondo alinea sia espresso nei termini seguenti, cioè: « Il carico sarà anche confiscato e venduto, semprechè la proprietà appartenga a persona civilmente responsabile. »

**ASTENGO.** Nel primo alinea del progetto della Commissione vedo che manca la parola *venduto*; ma non può esservi opposizione a che vi sia aggiunta, perchè l'omissione non fu fatta deliberatamente. Non poteva infatti cadere in mente alla Commissione che la cosa confiscata non si dovesse vendere, tanto più che nei successivi alinea dell'articolo si è provveduto al riparto del prodotto della vendita.

Riguardo alla differenza che vorrebbe fare l'onorevole deputato Sulis tra la confisca del bastimento e la confisca del carico, senza più ritornare alla questione teorica, la quale a quest'ora mi sembra discussa abbastanza dall'una e dall'altra parte, mi limiterò ad un'osservazione di puro fatto.

Dopo i trattati che il nostro Governo stipulò colla Francia e coll'Inghilterra onde reprimere la tratta dei neri, si fecero tre soli processi al seguito di sequestri praticati da bastimenti inglesi. Nell'ultimo di tali processi il Consiglio di ammiragliato mercantile sedente in Genova pronunziò una condanna, ma non pronunziò la confisca del bastimento, perchè riconobbe che in quel caso non poteva applicarsi tale pena senza colpire chi era innocente, e conculcare perciò i principii della giustizia; e, così giudicando, quel magistrato si fondò precisamente sull'articolo 79 del nostro Codice penale.

Si trattava del bastimento di bandiera sarda denominato il *Valoroso*, il quale addì 13 giugno 1851 era stato sequestrato dagli incrociatori inglesi, come sospetto del reato di tratta. A bordo di quel bastimento non si rinvenne alcuno degli indizi contemplati nei trattati, ma ciò non pertanto si avevano altri indizi gravi del reato. Il bastimento era stato noleggiato pel trasporto di una famiglia ed era preceduto da

altri due bastimenti che avevano al loro bordo tutto l'occorrente per la tratta. Erasi macchinato un concerto per mandare ad effetto il reo disegno, senza alcuna intelligenza del capitano. Gli altri individui dell'equipaggio erano quasi tutti o Portoghesi o Spagnuoli. Si ricusò di riconoscere il capitano; si fece rivolta; si agì per violenza. Insomma nè il capitano, nè il proprietario del bastimento furono coinvolti nel procedimento instaurato al seguito del sequestro praticato dagli Inglesi. Pronunziò il magistrato la sua sentenza in data 26 agosto 1852, e, condannando coloro che erano colpevoli, dovette, per essere giusto, dichiarare non potersi far luogo alla confisca del bastimento, di cui ordinò il rilascio.

Ebbene, o signori, se invece di applicare l'articolo 79 del Codice penale il Consiglio di ammiragliato avesse dovuto conformarsi ad una legge uguale al presente progetto del Ministero, o all'emendamento che propone l'onorevole deputato Sulis, sarebbe stato forzato o a violare la legge, o a commettere un'ingiustizia coll'infiggere la pena della confisca a chi era innocente.

Io credo che questo pratico esempio, verificatosi recentemente nel nostro Stato, parli abbastanza eloquentemente e contro il progetto del Ministero e contro l'emendamento del deputato Sulis.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolini aderisce al sotto-emendamento Sulis?

**BERTOLINI.** Insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora comincerò per porre ai voti il sotto-emendamento proposto dal deputato Sulis.

**BERTOLINI.** Parmi che il mio emendamento debba avere la preferenza, come il più largo.

**PRESIDENTE.** Se è un sotto-emendamento ha la priorità.

**SULIS.** Siccome il mio emendamento riguarda tanto il primitivo progetto approvato dal Senato quanto il nuovo progetto della Commissione, veramente io ritengo che il mio sia un emendamento e non un sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora, prima metterò ai voti l'emendamento del deputato Bertolini, che è, in sostanza, il progetto del Ministero.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo 6:

« In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento col suo carico sarà confiscato e venduto.

« Non essendosi potuto eseguire il sequestro del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore del medesimo e del suo carico.

« Potranno anche essere, in ogni caso, condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

« Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto si osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

« Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. I pubblici funzionari che, avendo incarico d'impedire o di reprimere la tratta, l'avranno invece favorita, o vi avranno preso parte, andranno soggetti all'aggravamento di pena portato dall'articolo 521 del Codice penale. »

(La Camera approva.)